



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, 3° comma,
del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300»

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2004
Ultima modifica in data 11 luglio 2018

Italmobiliare S.p.A.

Sede legale: Milano – 20121, Via Borgonuovo n.
20 Tel. +39 02 290241

Registro delle Imprese Milano P.IVA00796400158
- Capitale Sociale €100.166.937

INDICE

Definizioni

PARTE GENERALE

1. Natura e finalità del Modello
2. Processo di adozione del Modello
3. Elementi essenziali e strumenti di attuazione del Modello
4. Reati rilevanti per ITALMOBILIARE
5. Destinatari del Modello e attività di formazione
6. Modifiche e aggiornamento del Modello
7. Modello e società del Gruppo
8. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi
9. *Whistleblowing* e gestione delle segnalazioni
10. Sistema sanzionatorio
11. Prestazioni di servizi infragruppo

DEFINIZIONI

- A) **Decreto**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- B) **TUF**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)
- C) **Reati**: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-sexies, 25-septies, 25-octies e 25-novies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui all'art. 10 della Legge 146/2006 e gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF
- D) **Società**: ITALMOBILIARE S.p.A.
- E) **Società del Gruppo**:
- i) le società italiane controllate direttamente o indirettamente dalla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
 - ii) le società estere, controllate direttamente o indirettamente dalla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c., che operano in Italia mediante stabile organizzazione;
- F) **Modello**: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo
- G) **Soggetti apicali**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società
- H) **Dipendenti**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (e quindi tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la Società)
- I) **Organismo di Vigilanza**: l'organismo previsto dal § 8 del presente Modello

PARTE GENERALE

1. Natura e finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il Modello) ITALMOBILIARE S.p.A. (la Società) intende conformarsi ai principi ispiratori del D.lgs. 231/01 (il Decreto) e darne piena attuazione, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati per i quali sussiste una responsabilità ai sensi e agli effetti di legge.

Il presente Modello costituisce regolamento interno di ITALMOBILIARE, vincolante per la medesima e per tutti i soggetti destinatari, come definiti nel successivo § 5. Il presente Modello è ispirato alle *Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* elaborate da CONFINDUSTRIA nel documento del 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.

Il presente Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di **procedure di prevenzione e attività di controllo**, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto, nonché misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

Il presente Modello costituisce elemento essenziale del sistema di *Corporate Governance* di ITALMOBILIARE e contribuisce, pertanto, al conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

- a) la diffusione e affermazione di una **cultura di impresa improntata alla**

legalità, con l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;

- b) la diffusione di una **cultura del controllo**, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- c) la previsione di un'efficiente ed equilibrata **organizzazione** dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna;
- d) una adeguata **informazione** dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato o per conto della Società in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione di reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne della Società.

2. Processo di adozione del Modello

2.1. Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 14 maggio 2004 e modificato successivamente in data 21 marzo 2006 e 13 giugno 2008; il Modello è stato successivamente modificato il 10 febbraio 2010 con provvedimento del Presidente-Consigliere delegato ai sensi del § 6; in seguito il Modello è stato aggiornato il 30 marzo 2011, 16 ottobre 2012, 14 novembre 2014 e 11 luglio 2018 con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società.

2.2. Il Modello si fonda su un processo preliminare di *risk assessment*, che ha consentito alla Società di individuare, con riferimento alle sue attività e tenuto conto della sua organizzazione, i profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, il processo ha compreso le seguenti attività:

- identificazione dei processi e attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;

- autovalutazione dei rischi (c.d. risk self assessment) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- identificazione di adeguati presidi di controllo necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione interna delle responsabilità.

I risultati di tutto il processo preliminare all'adozione del presente Modello sono formalizzati in documentazione agli atti della Società, che qui si intende integralmente richiamata. La Società si impegna ad aggiornare il *risk assessment* in caso di novità normative, modifiche alla propria organizzazione o sviluppo di nuove attività che possano comportare nuovi rischi ai sensi del Decreto.

2.3. Il presente Modello è così strutturato:

- **PARTE GENERALE** che comprende: le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, i suoi destinatari, la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi, il sistema delle segnalazioni, il sistema sanzionatorio, gli obblighi di comunicazione e di formazione del personale.
- **PARTE SPECIALE** che comprende:
 - il decalogo dei principi generali di attuazione del Modello
 - le misure di prevenzione e controllo trasversali a tutte le categorie di reato
 - per *ciascuna categoria di reato*: le **attività sensibili** (quelle nell'ambito delle quali è potenzialmente possibile la commissione di uno dei reati rilevanti per il Decreto) e le **misure di prevenzione e controllo** che ITALMOBILIARE si impegna ad implementare per la prevenzione del rischio specifico che sia commesso uno dei reati appartenenti alla categoria considerata.
- **ALLEGATI:**

- A. Il D. Lgs. 231/2001. Presupposti della responsabilità e sanzioni
- B. Elenco dei reati presupposto rilevanti per ITALMOBILIARE
- C. Codice Etico

3. Elementi essenziali e strumenti di attuazione del Modello

3.1. Il presente Modello si integra ed è attuato da strumenti attraverso cui la Società definisce i propri obiettivi, prende le decisioni, gestisce le attività di *business*, monitora i risultati e mitiga i rischi aziendali.

3.2. Costituiscono **elementi essenziali** del Modello:

- il **risk assessment**, nel quale sono mappati:
 - le categorie di reato potenzialmente interessate da ciascuna delle attività sensibile;
 - le attività sensibili collegate a ciascuna categoria di reato e al processo operativo;
 - i processi operativi aziendali potenzialmente interessati dai rischi evidenziati e presidiati dal Modello;
 - le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte nella gestione delle attività sensibili;
 - le procedure operative e altre misure di controllo formalizzate dalla Società a presidio dei rischi identificati.
- il **Decalogo dei principi generali di attuazione del Modello**, di cui al successivo § 12 della Parte Speciale, che elenca i principi fondamentali che devono guidare le misure di prevenzione e controllo;
- un idoneo **sistema di controllo interno**;
- gli **strumenti governance operativa** che comprendono il *sistema di organizzazione*, il *sistema dei poteri* e il *corpo procedurale operativo* che governa le attività e i processi a rischio di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- il **Codice Etico**, che declina i principi di comportamento che devono guidare tutti i dipendenti nello svolgimento delle rispettive mansioni, in alle-

gato sub. C;

- le attività di **sensibilizzazione e formazione** di tutti i destinatari del Modello;
- la nomina di un **Organismo di Vigilanza** a cui è attribuito il compito specifico di vigilare sul corretto funzionamento del presente Modello;
- i **meccanismi di segnalazione** (c.d. *whistleblowing*) degli illeciti di cui al Decreto e delle violazioni al Modello;
- il **sistema di verifica** di funzionamento del Modello;
- un **sistema sanzionatorio** finalizzato a sanzionare gli illeciti ai sensi del Decreto e la violazione del Modello.

3.3. Il presente Modello si inserisce nel più ampio *Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi* (SCIGR) della Società, i cui elementi essenziali sono definiti nelle *Linee di Indirizzo Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi* approvate dal Consiglio di Amministrazione per la prima volta in data 15 maggio 2014 e successivamente aggiornate in data 2 marzo 2017.

Il SCIGR è ispirato alle *best practice* esistenti in ambito nazionale e internazionale. In particolare, tale sistema tiene conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana ed è definito coerentemente ai modelli *Enterprise Risk Management - Integrated Framework* (c.d. *COSO Report*) e *Internal Control - Integrated framework*, emessi dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*, che rappresentano i modelli di riferimento, internazionalmente riconosciuti, per l'analisi e la valutazione integrata dell'efficacia del SCIGR.

Il SCIGR di ITALMOBILIARE è finalizzato ad una conduzione della Società coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti non-

ché dello statuto sociale e delle procedure interne.

Il SCIGR è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi cui la Società e le sue controllate sono soggette. Parte essenziale del SCIGR è rappresentata dal sistema per la gestione e la valutazione del *processo di informativa finanziaria* (procedure amministrative e contabili predisposte, ai sensi di legge e/o di regolamento, per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato e delle altre relazioni e comunicazioni di carattere economico, patrimoniale e/o finanziario nonché per il monitoraggio sulla effettiva applicazione delle stesse), predisposto con il coordinamento del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La struttura dei controlli è declinata nelle ***Linee di Indirizzo Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi*** e si articola in:

1. **Controlli di linea** (controlli di “primo” livello), svolti dai responsabili di area operativa e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, in linea con gli obiettivi aziendali di *business* e di *governance*. Comprendono i sistemi informativi, i sistemi organizzativi e di *accountability*, i sistemi di incentivazione, i controlli di vari tipi che identificano e valutano i rischi e definiscono specifiche azioni per la loro gestione.
2. **Monitoraggio e gestione di rischi specifici** (controllo di “secondo” livello), svolti dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e da altre funzioni individuate dalla Società, e finalizzati ad assicurare la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali nel rispetto dei criteri di segregazione organizzativa.
3. **Controlli indipendenti** (controlli di “terzo” livello), svolti dalla funzione di Internal Auditing e da altre funzioni incaricate e finalizzati alla valutazione oggettiva ed indipendente del disegno e del funzionamento complessivo del sistema.

4. **Responsabilità finale del Sistema**, che consiste nella supervisione strategica, nella gestione e valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli. E' affidata al Consiglio di Amministrazione, all' Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, al Comitato Rischi e Sostenibilità, al Collegio Sindacale o all'Organismo di Vigilanza.

3.4. Il sistema di **Governance Operativa** di ITALMOBILIARE è articolato nelle seguenti componenti:

- Sistema Organizzativo
- Sistema dei Poteri
- Sistema delle Procedure.

3.5. Nel rispetto del *Decalogo dei Principi Generali di Attuazione del Modello* (di cui al § 12 della Parte Speciale), la Società definisce la propria **organizzazione** in un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e un **sistema di poteri** idoneo alla gestione e al controllo delle attività a rischio ai sensi della Parte Speciale del presente Modello.

I principi che guidano il sistema dei poteri e l'organizzazione sono i seguenti:

- SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI
- FORMALIZZAZIONE DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITÀ
- COERENZA DEI POTERI ASSEGNATI
- COERENZA TRA POTERI INTERNI E RESPONSABILITÀ COMUNICATE AI TERZI

L'**organizzazione** è articolata nelle seguenti principali aree di responsabilità:

- Finanza e Tesoreria
- Sviluppo e Investimenti
- Gestione Partecipazioni
- Comunicazione e relazioni esterne
- Amministrazione
- Risorse Umane
- Affari Legali
- Affari Societari

- Internal Audit

La struttura organizzativa della Società è rappresentata in uno o più documenti denominati *Organigrammi*, nei quali sono definiti i ruoli e le linee di riporto funzionale e gerarchico. Tutti i soggetti responsabili della gestione aziendale sono individuati e informati in merito alla sfera di poteri e di doveri derivanti dal loro ruolo, dalle linee di riporto funzionale e gerarchico e dal sistema di deleghe e procure adottato dalla Società. Gli organigrammi e il sistema di deleghe e procure costituiscono parte integrante del presente Modello.

3.6. La Società ha adottato strumenti operativi volti a organizzare e gestire i processi interessati dalle misure di prevenzione e controllo previste dalla Parte Speciale del presente Modello.

La descrizione delle attività operative aziendali è formalizzata in un **sistema di procedure** che definisce i flussi informativi, le attività e le responsabilità delle Funzioni e dei ruoli aziendali, con il principale scopo di coniugare le attività operative e gli obiettivi di *business* alle esigenze di compliance, coerentemente con il presente Modello, le leggi, i valori e i principi etici che governano il *business* della Società. Costituiscono, in particolare, parte integrante del Modello le politiche, le procedure operative, i Manuali e tutte le disposizioni interne che danno attuazione o integrano le misure di prevenzione e controllo di cui alla Parte Speciale del presente documento.

4. Reati rilevanti per ITALMOBILIARE

4.1. In considerazione della natura e dell'attività della Società e dei risultati del processo preliminare di *risk assessment*, nell'ambito dei reati previsti dal Decreto la Società ha individuato le categorie di reato e le singole fattispecie di reato che possono essere considerate rilevanti, in quanto è astrattamente possibile che detti reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'elenco dei reati rilevanti e la descrizione dei comportamenti vietati sono contenuti nel documento denominato **REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER ITAL-**

MOBILIARE, in **allegato sub. B** al presente Modello.

4.2. Le categorie di reato rilevanti per la Società sono di seguito richiamate:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (art. 24 e 25 del Decreto), di cui alla Parte Speciale I del presente Modello
- **Reati societari** (art. 25-ter del Decreto), di cui alla Parte Speciale II del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per ITAMOBILIARE” in allegato sub B
- **Abusi di mercato** (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF), di cui alla Parte Speciale III del presente Modello
- **Omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme in materia anti-infortunistica** (art. 25-septies del Decreto), di cui alla Parte Speciale IV del presente Modello
- **Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, auto-riciclaggio** (art. 25-octies e art. 24-ter.1. del Decreto), di cui alla Parte Speciale V del presente Modello
- **Criminalità organizzata e Reati transnazionali** (art. 24-ter del Decreto e art. 10 della L. 146/06), di cui alla Parte Speciale VI del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per ITALMOBILIARE” in allegato sub. B
- **Delitti in materia di violazione del diritto di autore** (art. 25-novies del Decreto), di cui alla Parte Speciale VII del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per ITALMOBILIARE” in allegato sub. B
- **Criminalità informatica** (art. 24-bis del Decreto), di cui alla Parte Speciale VIII del presente Modello, nei limiti delle fattispecie di reato indicate nel documento “Reati Presupposto rilevanti per ITALMOBILIARE” in allegato sub. B.

4.3. La Società, a seguito della mappatura dei rischi effettuata in via preliminare alla redazione del presente Modello e in considerazione dei limiti oggettivi dell'attività sociale svolta, ha valutato estremamente basso il rischio di commis-

sione delle seguenti categorie di reato, per le quali non si è ritenuto necessario redigere apposite Parti Speciali:

- **Reati in materia di falsità in moneta e carte di pubblico credito ed i valori di bollo** (art. 25–*bis* del Decreto)
- **Reati in tema di turbata libertà dell'industria e del commercio** (art. 25–*bis* del Decreto)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 *quater-1* del Decreto)
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25–*quinques* del Decreto) anche con riferimento alla fattispecie di **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**, da ultimo modificata con Legge 29 ottobre 2016, n. 199
- **Reati ambientali** (art. 25–*undecies* del Decreto)
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25–*duodecies* del Decreto)
- **Razzismo e xenofobia** (art. 25–*terdecies* del Decreto).

4.4. La Società si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto rilevanti per la Società, alla luce delle modifiche del quadro normativo e dell'emersione di possibili nuovi profili di rischio.

5. Destinatari del Modello e attività di formazione

5.1. Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società e a tutti i dipendenti della Società.

5.2. Il Modello si applica altresì a coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su *mandato o per conto della medesima*, sempre che rientrino nelle tipologie di rapporti ai quali è opportuno, al fine di prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, estendere le previsioni del Modello.

A tal fine, la funzione Affari Legali, sentiti il responsabile Risorse Umane e l'Organismo di Vigilanza, nonché, qualora ritenuto opportuno, i responsabili delle funzioni interessate, determina, preliminarmente, *le tipologie di rapporti giuridici* alle quali è opportuno applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità di diffusione dello stesso e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle prescrizioni in esso contenute. Ai fini dell'applicazione del Modello a queste categorie di soggetti, la Società predispone e inserisce nel contratto con il soggetto terzo *clausole* idonee a:

- richiamare il terzo agli adempimenti e alle responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello;
- imporre, solo se ritenuto opportuno alla luce della natura dell'attività svolta dal soggetto terzo, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società;
- definire le possibili sanzioni nei casi di violazione di dette obbligazioni da parte del soggetto terzo.

5.3. La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari.

5.4. I destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

5.5. La Società si impegna ad attuare specifici *programmi di formazione*, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice etico da parte di tutti i membri degli organi sociali ed i dipendenti della Società.

5.6. L'attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell'esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

5.7. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

5.8. La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Direzione Risorse Umane, sentito l'Organismo di Vigilanza.

5.9. La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione costituisce violazione del Modello e può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare ai sensi del successivo § 10.

6. Modifiche e aggiornamento del Modello

6.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello.

Il Presidente e/o il Consigliere Delegato della Società possono apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una migliore chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora:

- siano emerse significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiamo evidenziato l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione di fatti di reato
- intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società.

Le proposte di modifica sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.

6.3. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta e senza dilazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del

Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

6.4. Le Funzioni aziendali interessate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvedono a modificare gli strumenti di *governance operativa* qualora si siano verificati fatti o circostanze che abbiano evidenziato la necessità di una loro revisione (c.d. *remediation activity*) in quanto inefficaci, incompleti o non effettivamente attuati. Le modifiche apportate su iniziativa delle funzioni aziendali devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

7. Modello e società del Gruppo

Ai fini di quanto previsto nel presente paragrafo, per Gruppo deve intendersi l'insieme delle società controllate dalla Società soggette a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.

7.1. Le società del Gruppo adottano per le finalità indicate nel Decreto un proprio «Modello di organizzazione e di gestione» e nominano un proprio Organismo di Vigilanza. I modelli delle società del Gruppo si devono fondare su un processo preliminare di *risk assessment* e di *gap analysis* volto a individuare, alla luce dell'attività e dell'organizzazione della società, i profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

7.2. I modelli delle società del Gruppo si ispirano alle *Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo* elaborate da Confindustria nel documento del 7 maggio 2002 e successivi aggiornamenti, o alle linee guida di altre associazioni di categoria del settore di appartenenza della società.

I modelli delle società del Gruppo sono redatti alla luce della natura, della dimensione, dell'oggetto dell'attività, nonché della struttura del sistema organizzativo e di controllo adottato, pur ispirandosi ove compatibile ai principi e ai contenuti del presente Modello. A tal fine, ITALMOBILIARE comunica alle società del Gruppo il proprio Modello e i suoi successivi aggiornamenti.

7.3. Gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo informano tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito a violazioni del proprio Modello o del Codice Etico in conseguenza delle quali siano state applicate sanzioni disciplinari, nonché in merito all'apertura di procedimenti giudiziari a carico della società ai sensi e agli effetti del Decreto, specificandone gli estremi. L'Organismo di Vigilanza della Società informa di queste circostanze il proprio Consiglio di Amministrazione con le modalità che ritiene più opportune.

8. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

8.1. Nomina, requisiti di eleggibilità e principi di funzionamento

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un *organismo* (Organismo di Vigilanza o OdV) istituito dalla Società e nominato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente.

La durata dell'Organismo di Vigilanza coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina, salva diversa e motivata decisione del Consiglio stesso. L'Organismo di Vigilanza può essere rieletto.

L'Organismo di Vigilanza opera sulla base dei seguenti principi:

- **AUTONOMIA**, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni. L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* e di autonomi *poteri di spesa* sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.
- **INDIPENDENZA**, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali, ovvero di situazione di

potenziale o effettivo conflitto d'interessi con la Società. A tal fine, i componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- ☐ non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società o di altra società del Gruppo ITALMOBILIARE;
 - ☐ non devono intrattenere rapporti d'affari con la Società o con gli amministratori muniti di deleghe;
 - ☐ non devono essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d'opera o relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
 - ☐ non essere legati da rapporti stretti di parentela con amministratori della Società o di società del Gruppo ITALMOBILIARE;
 - ☐ non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
 - ☐ non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società.
- **PROFESSIONALITÀ**, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche in materie giuridiche o di controllo interno.
 - **CONTINUITÀ D'AZIONE**, intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo.
 - **ONORABILITÀ**, intesa come assenza di precedenti di natura penale o di provvedimenti di interdizione per fatti connessi alle attività di impresa. A tal fine, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono essere eletti o decadono automaticamente dalla carica in caso di:
 - ☐ condanna, anche con sentenza non definitiva o emessa ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - ☐ condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle imprese;

- ❑ applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia (D.lgs. n. 159/2011).

Il verificarsi di una sola delle condizioni di ineleggibilità comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell'organismo. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza della causa di decadenza, provvede senza indugio alla sostituzione del membro divenuto inidoneo.

L'Organismo di Vigilanza di ITALMOBILIARE è composto, nel rispetto dei requisiti sopra elencati da:

- ❑ *un membro* appartenente al personale della Società, individuato preferibilmente nel Responsabile della Funzione di *Internal Auditing*;
- ❑ *due membri* non appartenenti al personale della Società e, qualora siano amministratori, solo se indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società o di eventuale altra disposizione statutaria.

L'Organismo di Vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle sue attività.

L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

8.2. Poteri e attività dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'*effettiva attuazione e idoneità preventiva* del Modello, è titolare dei seguenti **poteri** e svolge le seguenti **attività**, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- ❑ svolge periodica *attività ispettiva*, la cui cadenza è, nel minimo, predefinita in considerazione ai vari settori di intervento;
- ❑ ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;

- ❑ può chiedere informazioni, l'esibizione di documenti ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente, ed effettuare interviste pertinenti alle attività a rischio;
- ❑ qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio agli amministratori, al Collegio Sindacale e alla società di revisione;
- ❑ può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei contratti che li legano alla Società;
- ❑ definisce i *flussi informativi periodici obbligatori* da parte dei responsabili delle attività a rischio, secondo modalità e tempistiche preliminarmente individuate e comunicate a ciascun responsabile;
- ❑ può, ove necessario al compiuto svolgimento delle proprie funzioni, chiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo;
- ❑ può avvalersi del personale appartenente alla funzione di *Internal Auditing*;
- ❑ può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente o il Consigliere Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- ❑ svolge le funzioni di cui al § 11;
- ❑ propone le opportune azioni di integrazione o modifica alle misure di prevenzione e controllo e agli strumenti operativi di attuazione del presente Modello (*remediation activity*) qualora si siano verificati fatti o circostanze che abbiamo evidenziato la necessità di una loro revisione in quanto inefficaci, incompleti o non effettivamente attuati;
- ❑ può proporre l'adozione di procedure sanzionatorie previste al successivo § 10 al titolare del potere disciplinare;
- ❑ sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone, se opportuno, l'aggiornamento.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

La Società cura e favorisce una razionale ed efficiente cooperazione tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società, ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

8.3. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno semestralmente, una *relazione scritta* sull'attività svolta inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità ed al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- ❑ una sintesi delle attività svolte nel periodo considerato;
- ❑ eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello;
- ❑ il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- ❑ il resoconto dei flussi informativi ricevuti dalle società del Gruppo;
- ❑ le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;

- ❑ una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- ❑ le novità normative che richiedono un aggiornamento del Modello o circostanze che richiedono un aggiornamento del *risk assessment*;
- ❑ un rendiconto delle spese sostenute.

9. Whistleblowing e gestione delle segnalazioni

9.1. La Società adotta le misure ritenute più opportune per facilitare la scoperta di violazioni al Modello e la loro tempestiva segnalazione, dando piena attuazione all'art. 6, commi 2–*bis*, 2–*ter* e 2–*quater* del Decreto.

Ogni comportamento o evento che possa integrare un *reato presupposto* ai sensi del Decreto e ogni *violazione del Modello* o delle procedure stabilite per la sua attuazione deve essere immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello, come individuati ai sensi del § 5, e riguarda fatti o comportamenti di cui sono a diretta conoscenza o di cui sono venuti a conoscenza tramite comunicazione altrui.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e fondate su elementi di fatto. L'Organismo di Vigilanza non è tenuto a gestire segnalazioni che si fondino su mere voci o sospetti o che siano talmente generiche da non consentire l'avvio di una indagine.

La segnalazione può essere anche anonima.

9.2. La segnalazione deve avvenire per iscritto attraverso l'*indirizzo di posta elettronica* dell'Organismo di Vigilanza o attraverso *posta ordinaria* indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società. Entrambi i canali di segnalazione garantiscono la protezione della riservatezza dell'identità del segnalante. L'indirizzo di posta elettronica e la corrispondenza indirizzata all'Organismo di Vigilanza sono accessibili esclusivamente ai membri dell'organismo stesso.

Le modalità di segnalazione e l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza sono resi noti a tutto il personale della Società, a tutti i membri degli organi sociali e alla società di revisione.

9.3. Le segnalazioni ricevute da altre funzioni aziendali o da altri organismi di controllo della Società riguardanti comportamenti che potrebbero integrare uno dei reati presupposto del Decreto o una violazione del Modello devono essere immediatamente inoltrate all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dalle procedure interne. La mancata tempestiva trasmissione all'Organismo di Vigilanza di dette segnalazioni costituisce violazione al presente Modello ed è passibile di sanzione disciplinare ai sensi del § 10.

9.4. Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza verifica in via preliminare la pertinenza della stessa ai fini dell'attuazione del presente Modello. Qualora la segnalazione non sia pertinente ma contenga comunque elementi di violazione o presunta violazione a disposizioni interne o alla legislazione vigente, l'Organismo di Vigilanza trasmette la segnalazione al responsabile della funzione di Internal Audit, secondo quanto previsto dalle procedure interne. Di tale trasmissione è data notizia al segnalante.

9.5. Se la segnalazione è pertinente, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendola *riservatezza dell'identità del segnalante* in tutta la fase di gestione della segnalazione.

In sede di indagine, l'Organismo di Vigilanza può esercitare tutti i poteri attribuiti dal presente Modello, ivi compresa la facoltà di avvalersi della funzione di Internal Audit o di consulenti esterni e di informare, qualora ritenuto opportuno in funzione della natura della presunta violazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione. L'Organismo di Vigilanza deve garantire anche in questo caso la riservatezza circa l'identità del segnalante.

9.6. Qualora all'esito dell'accertamento non emergano elementi per dare seguito alla segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della notizia, dandone analitica motivazione.

9.7. Qualora all'esito dell'accertamento la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, il quale procede secondo quanto stabilito dal sistema sanzionatorio del presente Modello.

Nel trasmettere l'esito della propria istruttoria, l'Organismo di Vigilanza segnala le disposizioni del Modello che si assumono violate ed esprime la propria valutazione in merito agli elementi di prova accertati, alla natura della violazione e alla sua gravità rispetto ai principi e alle disposizioni del presente Modello. Inoltre, può proporre agli organi competenti la misura disciplinare che ritiene maggiormente idonea, proporzionata e sufficientemente dissuasiva al fine di prevenire il ripetersi della violazione.

9.8. È dovere dell'Organismo di Vigilanza fornire al segnalante non anonimo una risposta in merito all'archiviazione ovvero alla decisione di procedere rispetto alla segnalazione.

9.9. Tutti i documenti relativi alla segnalazione sono archiviati e conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni.

9.10. La Società garantisce che nell'ambito delle attività di indagine interna disciplinate dal presente paragrafo il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, avvenga nel pieno rispetto della disciplina in materia di *privacy*.

9.11. Qualora sui medesimi fatti oggetto di un'indagine interna ai sensi del presente paragrafo si apra un procedimento penale, la Società garantisce il rispetto dei diritti di difesa riconosciuti dall'ordinamento al soggetto testimone o all'indagato.

9.12. Costituisce illecito disciplinare, sanzionato ai sensi del sistema sanzionatorio previsto dal § 10, la segnalazione volontaria di fatti di cui si conosce la falsità o la palese infondatezza o che si sa non essere stati commessi dal soggetto segnalato. La Società si riserva ogni azione, anche non di natura disciplinare, contro

chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non veritiere oppure finalizzate a danneggiare la Società, gli organi sociali o il personale della stessa.

9.13. La Società vieta qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, anche laddove la segnalazione dovesse rivelarsi infondata nel merito.

9.14. Le violazioni alle misure di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante o alle misure di protezione da atti ritorsivi o discriminatori costituiscono illecito disciplinare sanzionato ai sensi del sistema sanzionatorio previsto dal presente Modello.

9.15. La Società pone in essere le azioni ritenute più opportune per eliminare o ridurre il rischio che violazioni della specie di quella segnalata e accertata possano ripetersi in futuro. In particolare, l'Organismo di Vigilanza propone tempestivamente le modifiche o le integrazioni necessarie al Modello o alle procedure che ne costituiscono attuazione qualora la violazione accertata abbia evidenziato carenze significative nelle misure di prevenzione e controllo.

10. Sistema sanzionatorio

10.1. Principi generali

ITALMOBILIARE condanna qualsiasi comportamento che integri uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto o difforme dalle previsioni del Modello e degli strumenti operativi che ne costituiscono attuazione, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Il presente Sistema Sanzionatorio è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (civile, penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Le sanzioni per la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e di violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. L'Organismo di Vigilanza non ha potere disciplinare, ma può proporre al titolare del potere disciplinare le sanzioni che ritiene più opportune per garantire un'efficace prevenzione di episodi di analoga natura e il rispetto del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell'avvio di un procedimento disciplinare e dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

10.2. Criteri generali di applicazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicate in proporzione alla gravità delle violazioni e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- ❑ elemento soggettivo della condotta, in funzione del dolo o della colpa;
- ❑ rilevanza degli obblighi violati;
- ❑ livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- ❑ presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità e alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- ❑ eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

L'eventuale applicazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito di un eventuale giudizio penale per i medesimi fatti, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

10.3. Contratti di lavoro e codice disciplinare

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione.

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto la violazione delle previsioni del Modello, e delle procedure di attuazione, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL.

Fermo restando quanto sopra e a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- ❑ la commissione o il tentativo di commettere uno dei reati previsti del Decreto;
- ❑ la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle prescrizioni previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- ❑ la redazione, anche in concorso con altri, di documentazione falsa o incompleta;
- ❑ l'agevolazione, anche mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri di documentazione incompleta o non veritiera;
- ❑ l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- ❑ la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluso l'ostacolo ai controlli, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- ❑ la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- ❑ il compimento di atti di ritorsione o discriminatori verso colui che segnala illeciti o violazioni alle disposizioni del presente Modello (§ 9.14);
- ❑ la tenuta di condotte o la redazione di atti che abbiano l'effetto di rivelare l'identità del segnalante illeciti o violazioni del Modello;
- ❑ effettuare volontariamente segnalazioni false di reati o di violazioni del

Modello o attribuirle con dolo a un soggetto estraneo ai fatti (§ 9.12);

- ❑ la mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione (§ 5.9).

Per i **dirigenti** costituisce altresì illecito disciplinare i seguenti comportamenti:

- ❑ l'omessa vigilanza sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi e delle procedure del presente Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di **operaio, impiegato e quadro**, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

In caso di violazione da parte di un **dirigente**, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, mediante relazione scritta. La commissione degli illeciti disciplinari da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- ❑ richiamo verbale;
- ❑ richiamo formale scritto;
- ❑ licenziamento senza preavviso.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Il puntuale rispetto (così come il mancato rispetto) delle previsioni del Modello Organizzativo e delle procedure dallo stesso richiamate potrà influenzare la determinazione dei *bonus* previsti dai piani di incentivazione per i dirigenti.

10.3. Amministratori e sindaci

Se la violazione riguarda un **Amministratore della Società**, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso un reato rilevante ai sensi del Decreto o una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- ❑ richiamo formale scritto;
- ❑ sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- ❑ revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Nei casi più gravi - e comunque quando il comportamento sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un **componente del Collegio Sindacale**, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

10.4. Collaboratori e controparti contrattuali

Qualora si verificano fatti che possono integrare reati ai sensi del Decreto o violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali che siano destinatari del Modello ai sensi del § 5, l'Organismo di Vigilanza informa il Pre-

sidente o il Consigliere Delegato nonché il Direttore Risorse Umane e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

Nei confronti dei responsabili viene deliberata l'applicazione delle misure prestabilite ai sensi delle clausole contrattuali inserite nel rapporto tra le parti.

11. Prestazione di servizi infragruppo

Ai fini di quanto previsto nel presente paragrafo, per Gruppo deve intendersi l'insieme delle società controllanti, controllate o collegate direttamente o indirettamente dalla Società nonché le società controllate e collegate delle precedenti.

11.1. Le prestazioni di servizi, svolte dalla Società *a favore di società del Gruppo* o da società del Gruppo *in favore della Società*, che hanno a oggetto attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale devono essere disciplinate da un *contratto scritto*.

Il contratto è comunicato all'Organismo di Vigilanza della società destinataria e erogante il servizio.

11.2. Il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere:

- che la società del Gruppo alla quale è richiesto il servizio si doti di un Modello e di procedure idonee a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società che *presta il servizio* di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio, ovvero - previa informazione a quest'ultimo - alle funzioni aziendali, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società *beneficiaria del servizio* di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società che presta

il servizio, ovvero - previa informazione a quest'ultimo - alle funzioni aziendali, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;

□ il dovere dell'Organismo di Vigilanza di redigere una volta all'anno una relazione concernente lo svolgimento dei servizi prestati a un'altra società del Gruppo. Tale relazione è comunicata al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio;

11.3. Nelle prestazioni di servizi le società del Gruppo si attengono, oltre che al Codice Etico, a quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

11.4. Qualora sia richiesto di svolgere servizi nell'ambito di attività od operazioni a rischio non contemplate dal proprio Modello, la società del Gruppo richiama del servizio si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

11.5. Qualora la società del Gruppo beneficiaria dei servizi resi richieda motivatamente il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal Modello della società che presta il servizio, o stabilite per la sua attuazione, la società si attiene a tali procedure solo previo parere favorevole del proprio Organismo di Vigilanza.

11.6. L'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo interessate da una prestazione di servizi infragruppo propone e cura l'adozione e il rispetto delle procedure contemplate nei paragrafi precedenti.